



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E L'ESDEBITAZIONE

Dott. Federico Viareggi – Pistoia - 16 ottobre 2025

Casi di chiusura della liquidazione controllata

Nessuna domanda di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza (lett. a)

Pagamento integrale delle spese e dei crediti prededucibili e soddisfacimento integrale o estinzione dei crediti ammessi (lett. b)

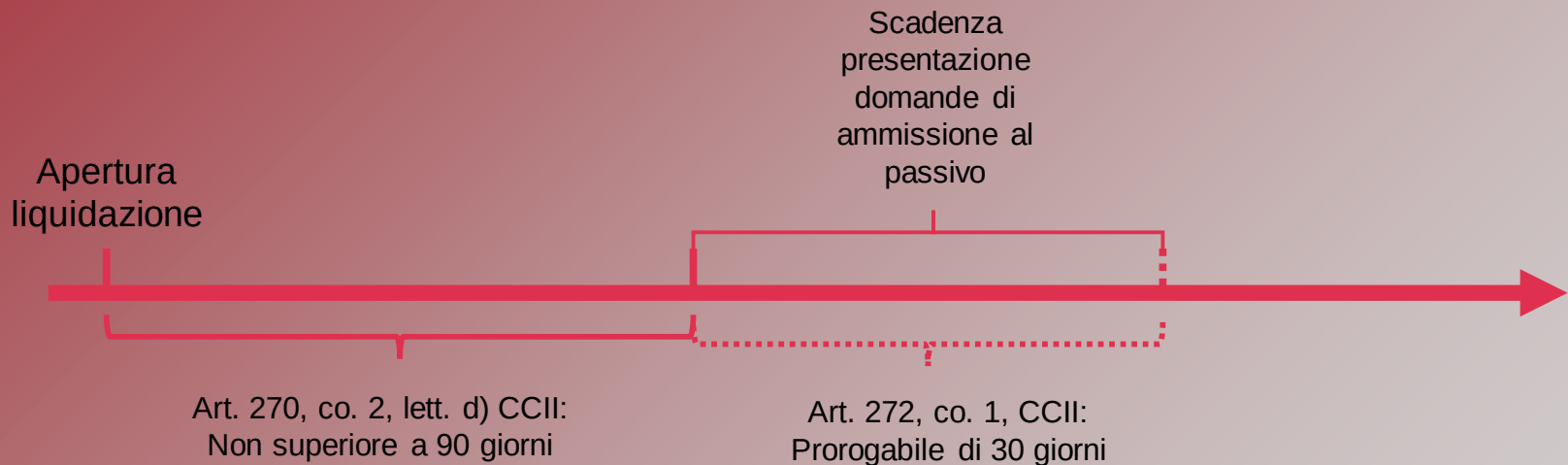
Art. 233, CCII
(rinvio dell'art. 276, CCII)

In seguito al riparto finale dell'attivo (lett. c)

Totale carenza di attivo (lett. d)

Totale mancanza di passivo (ab origine): art. 233, comma 1, lett. a), CCII

Mancata presentazione delle domande di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza di apertura della liquidazione



Ipotesi equiparate:

- mancato accoglimento delle domande
- ritiro delle domande prima della verifica dello stato passivo
- rinuncia all'insinuazione da parte dei creditori insinuati

Estinzione di tutti i debiti e delle spese: art. 233, comma 1, lett. b), CCII

- Può avvenire anche prima del riparto finale
- Soddisfazione integrale:
 - delle spese di procedura
 - dei crediti prededucibili
- Per i creditori ammessi:
 - soddisfazione totale mediante le ripartizioni parziali
 - estinzione dei crediti in altri modi (remissione, etc)

Chiusura successiva al riparto finale: art. 233, comma 1, lett. c)



- «Naturale» svolgimento della liquidazione controllata
- Art. 272, comma 3, CCII: chiusura anticipata rispetto ai tre anni dall'apertura della procedura se non è possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire

Totale carenza di attivo: art. 233, comma 1, lett. d), CCII

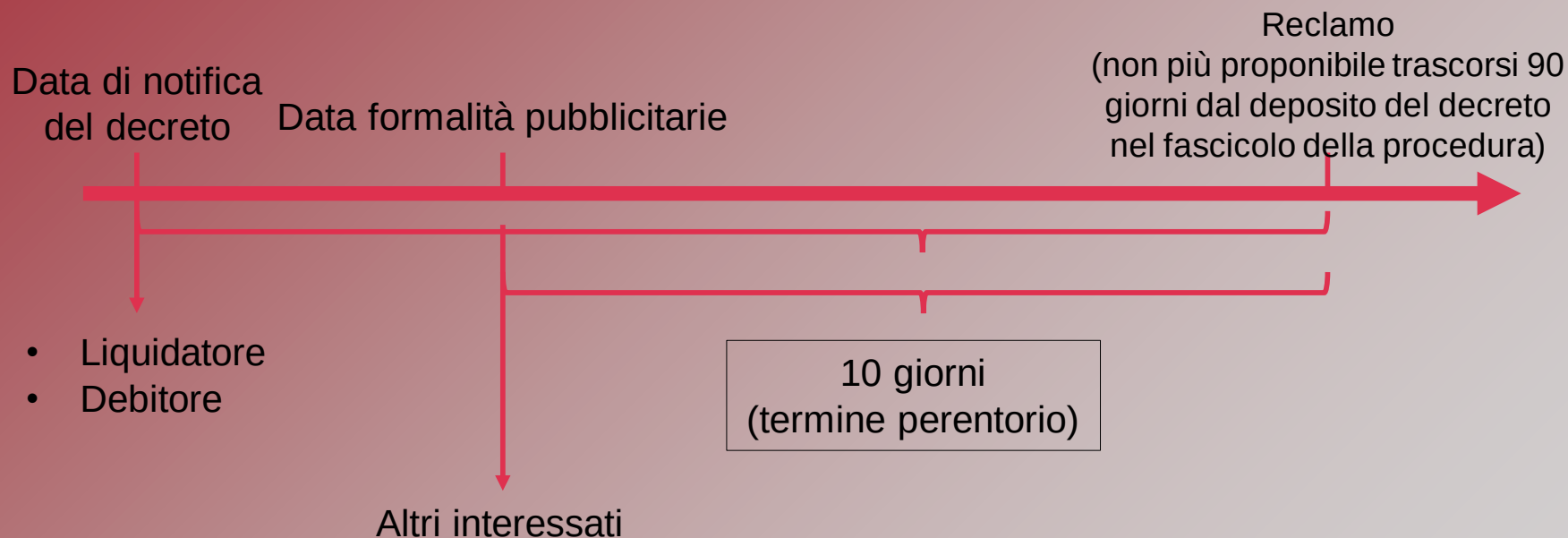
- Nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, nemmeno parzialmente:
 - né i creditori concorsuali
 - né i creditori prededucibili, né le spese di procedura
- La circostanza può essere accertata con le relazioni semestrali del liquidatore

Decreto di chiusura della liquidazione controllata: art. 276, CCII

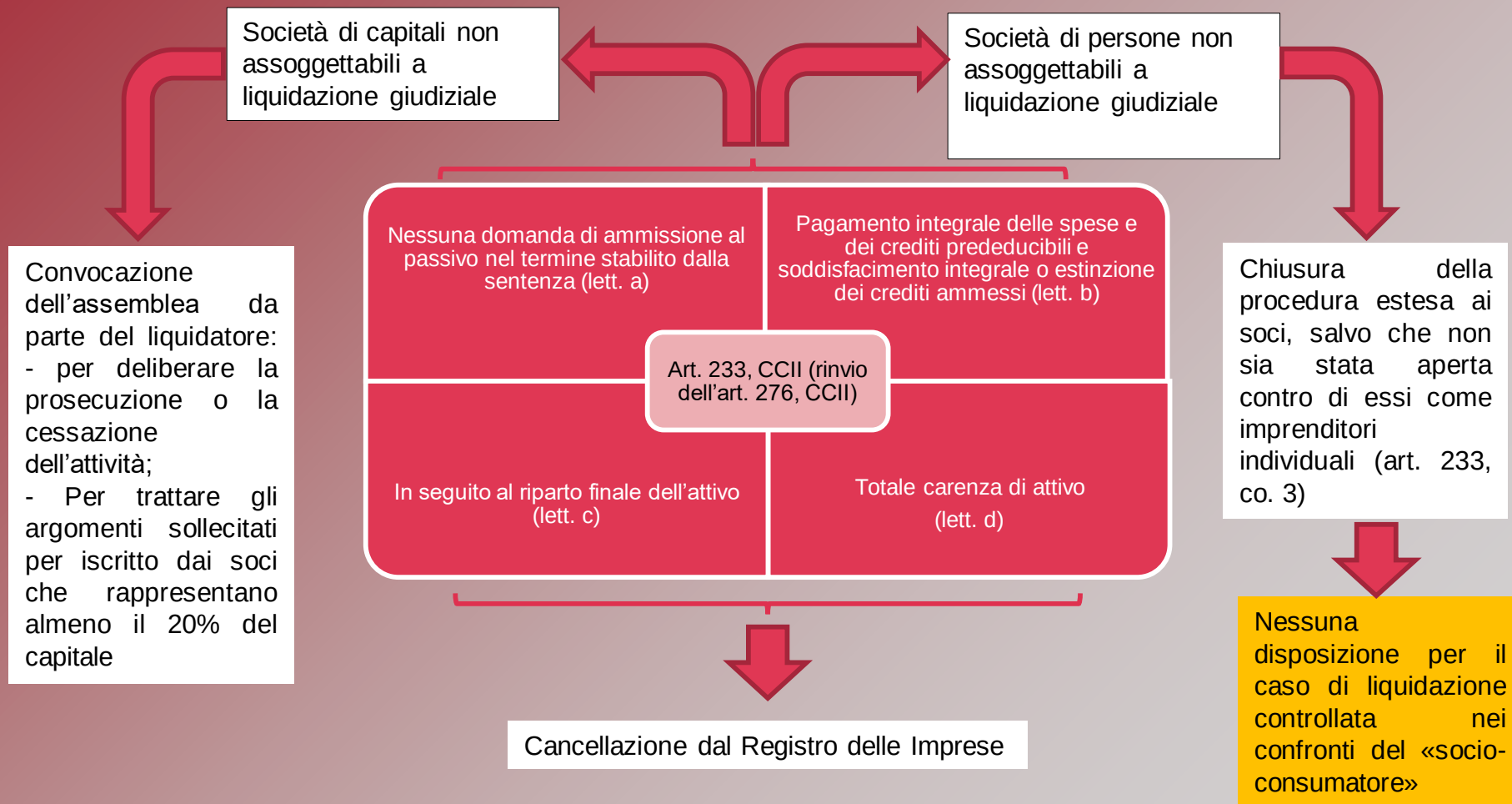
- Emanato dal tribunale
- Su istanza
 - del liquidatore
 - del debitore
 - d'ufficio
- Deve essere motivato
- Autorizza, su istanza del liquidatore, il pagamento del compenso e lo svincolo di eventuali somme accantonate
- Impugnabile ex art. 124, CCII

Reclamo contro il decreto di chiusura

- Deve essere proposto mediante ricorso alla corte d'appello
- Non sospende l'esecuzione del decreto



Effetti della chiusura della procedura per le società



Effetti della chiusura della procedura

Per il debitore

- Recupero dell'amministrazione e della disponibilità dei beni che residuano
- Recupero della legittimazione processuale

Per i creditori

- Salvo esdebitazione, cessazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella procedura
- Cessazione degli effetti di quanto stabilito in sede di verifica dello stato passivo (esempio: rigetto parziale o totale del credito)

Relazione del liquidatore ex art. 276, comma 1, CCII

Deve essere depositata insieme all'istanza di chiusura

Contenuto

- *«[...]dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione»*

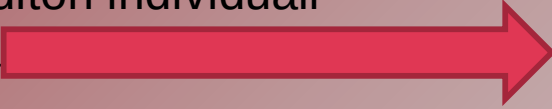
Tribunale di Busto Arsizio, decreto del 15 gennaio 2024: il liquidatore deve riferire

- Circa la presenza delle condizioni per l'esdebitazione
- Circa le cause del sovraindebitamento, in particolare:
 - Se le obbligazioni sono divenute insostenibili per fattori esogeni;
 - Oppure, se è stato fatto ricorso al credito in misura superiore alla quota di reddito disponibile
 - In tal caso, determinare lo scostamento rispetto alla misura massima consentita da ragioni di prudenza

L'esdebitazione: chi può accedere

- *«Possono accedere all'esdebitazione, [...], tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1» (art. 278, comma 3, CCII)*

- Consumatori
- Professionisti
- Imprenditori individuali
- Società



Quando i requisiti ex art. 280, CCII sussistono per i soci illimitatamente responsabili e per i legali rappresentanti (art. 278, comma 4, CCII)

L'esdebitazione: effetti

Per il debitore

- Liberazione dai debiti insoddisfatti (art. 278, comma 1, CCII)
- Nessuna liberazione dai debiti (art. 278, comma 7, CCII):
 - derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento
 - sorti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
 - Per sanzioni pecuniarie, penali e amministrative, non accessorie a debiti estinti
- Per le società: esdebitazione per i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5, CCII)
- Cessazione dell'apprensione alla massa attiva dei beni acquisiti dopo l'apertura della procedura (art. 272, comma 3-bis, CCII)

Per i creditori concorrenti

- Inesigibilità (non estinzione) dei crediti non soddisfatti (art. 278, comma 1, CCII)
- Salvi i diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6, CCII)

L'esdebitazione: effetti

Per i **creditori** (per fatto o causa anteriori all'apertura della liquidazione) **non concorrenti**

- Inesigibilità della parte di credito eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2, CCII)
- Salvi i diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso

Nessun effetto (Art.282, comma 2-bis, CCII)

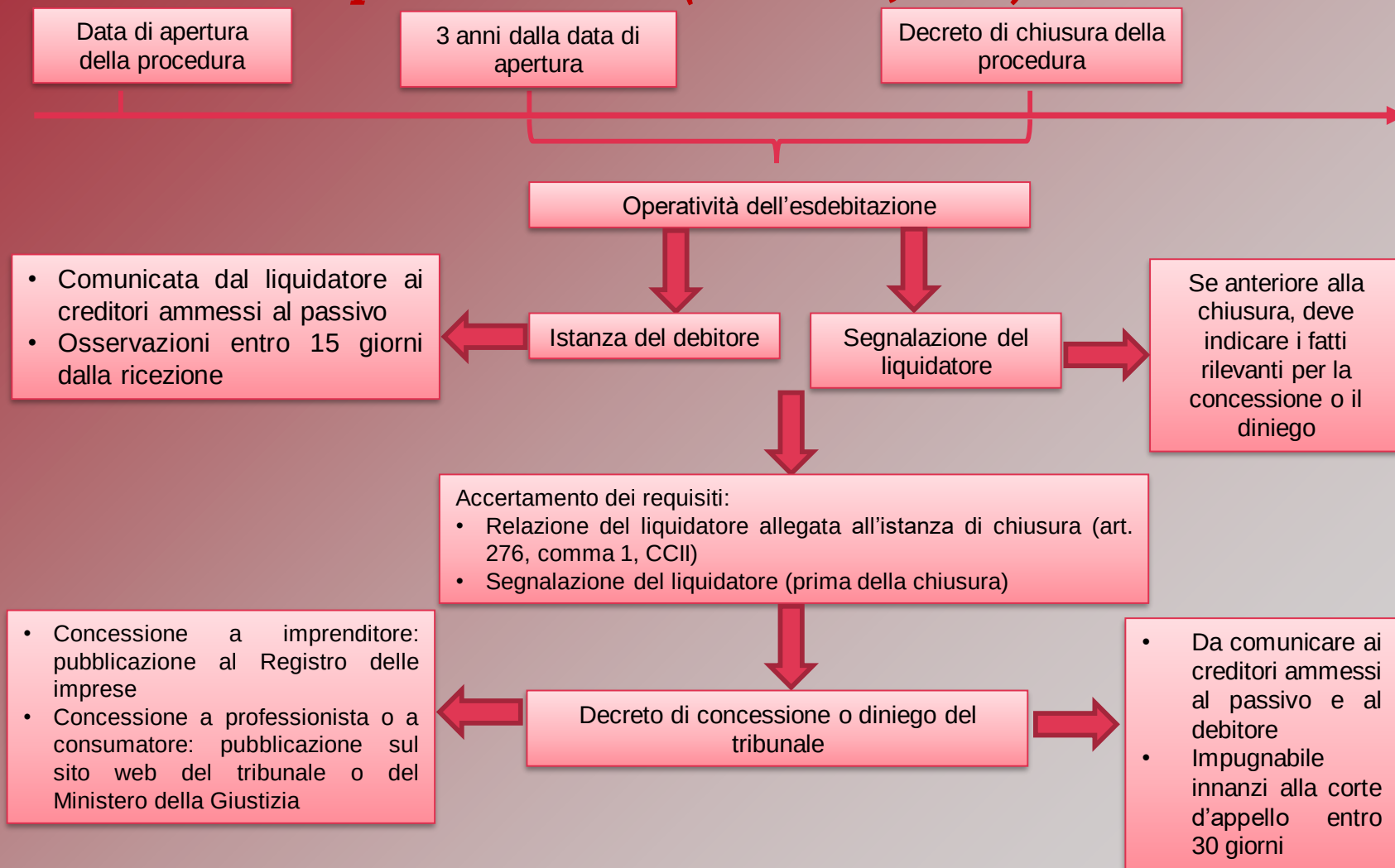
- Sui giudizi in corso
- Sulle operazioni liquidatorie



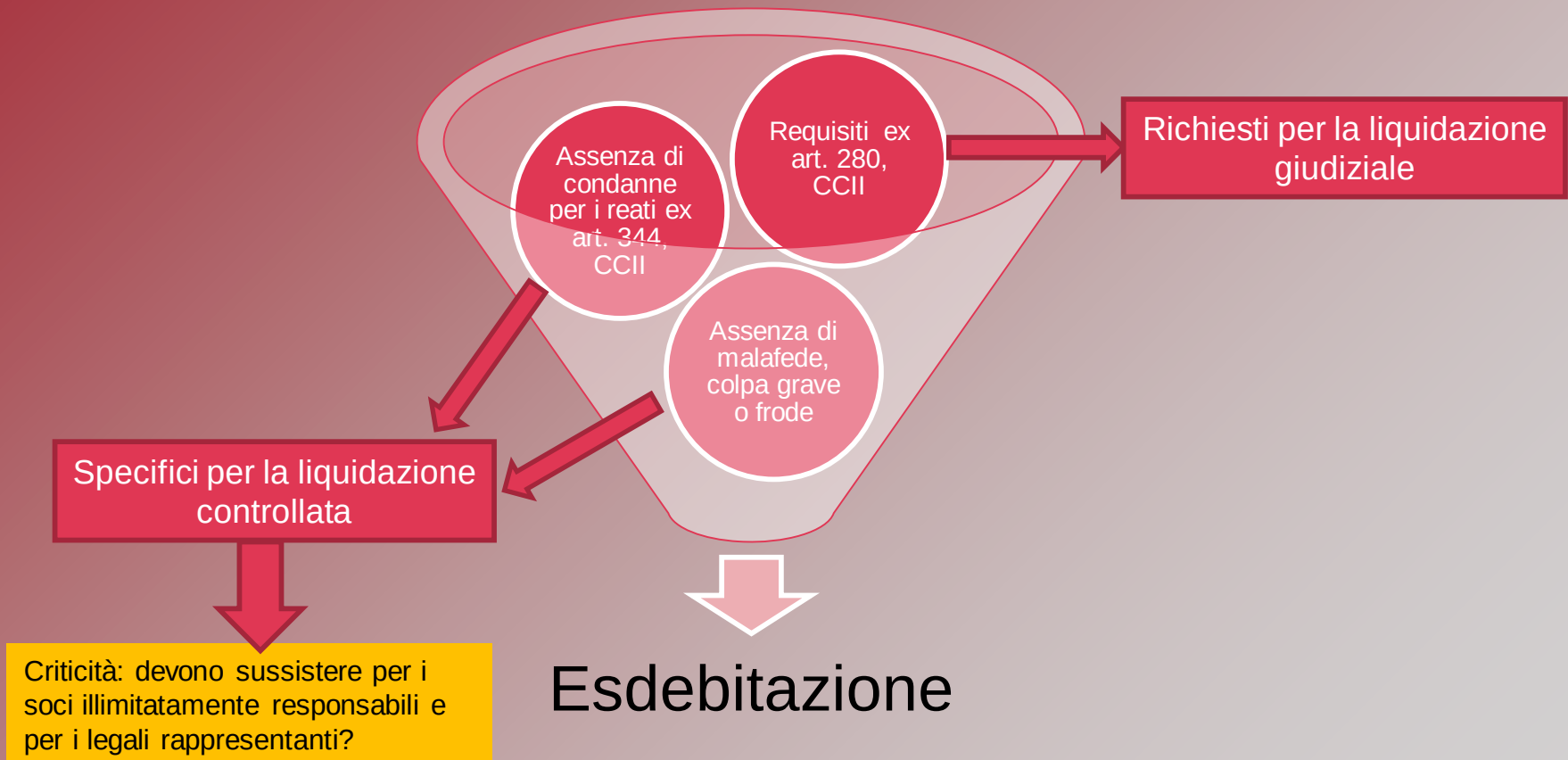
Nessuna disposizione per giudizi ed operazioni liquidatorie:

- concluse dopo la chiusura
- che comportano un miglior riparto per i creditori

L'esdebitazione: condizioni temporali di accesso e procedimento (art. 282, CCII)



Requisiti per l'esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282, CCII)



Requisiti per l'esdebitazione ex art. 280, CCII

Assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, reati connessi all'esercizio dell'attività d'impresa o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio

- Salvo riabilitazione
- Se il procedimento penale è in corso, la decisione sull'esdebitazione è rinviata all'esito del processo
- In caso di patteggiamento la concessione dell'esdebitazione non è preclusa (Corte d'Appello Bologna, sent. 1994/2023)

Condotta del debitore prima dell'apertura della procedura

- Non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti
- Non aver causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
- Non aver ricorso abusivamente al credito

Condotta del debitore durante la procedura

- Non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura
- Collaborazione: aver fornito informazioni o documenti necessari al buon andamento della procedura

Precedenti esdebitazioni

- Nessuna esdebitazione nei cinque anni anteriori alla scadenza del termine
- Non più di due esdebitazioni nella vita

Requisiti per l'esdebitazione nella liquidazione controllata: assenza di condanne per i reati ex art 344, comma 1, CCII

Aumentare o diminuire il passivo; sottrarre o dissimulare una parte rilevante dell'attivo o simulare dolosamente attività inesistenti (lett. a)

Produrre documentazione contraffatta o alterata; sottrarre, occultare o distruggere, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria o la propria documentazione contabile (lett. b)

effettuare pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati (lett. c)

aggravare la propria posizione debitoria dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore e per tutta la durata della procedura (lett. d)

non rispettare intenzionalmente i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore (lett. e)

Per accedere a:

- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore

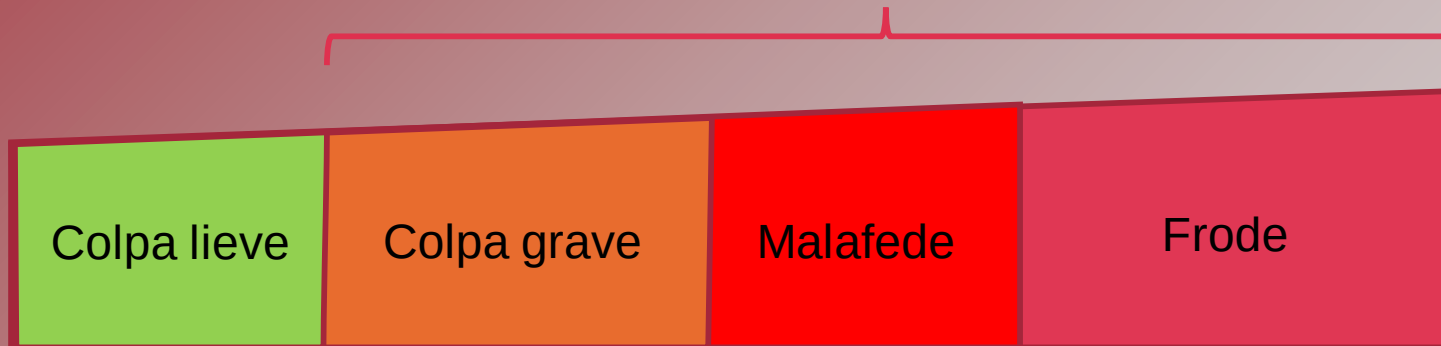
Per accedere alla liquidazione controllata

- Condanna con sentenza passata in giudicato
- L'art. 282 non dispone in caso di procedimento in corso

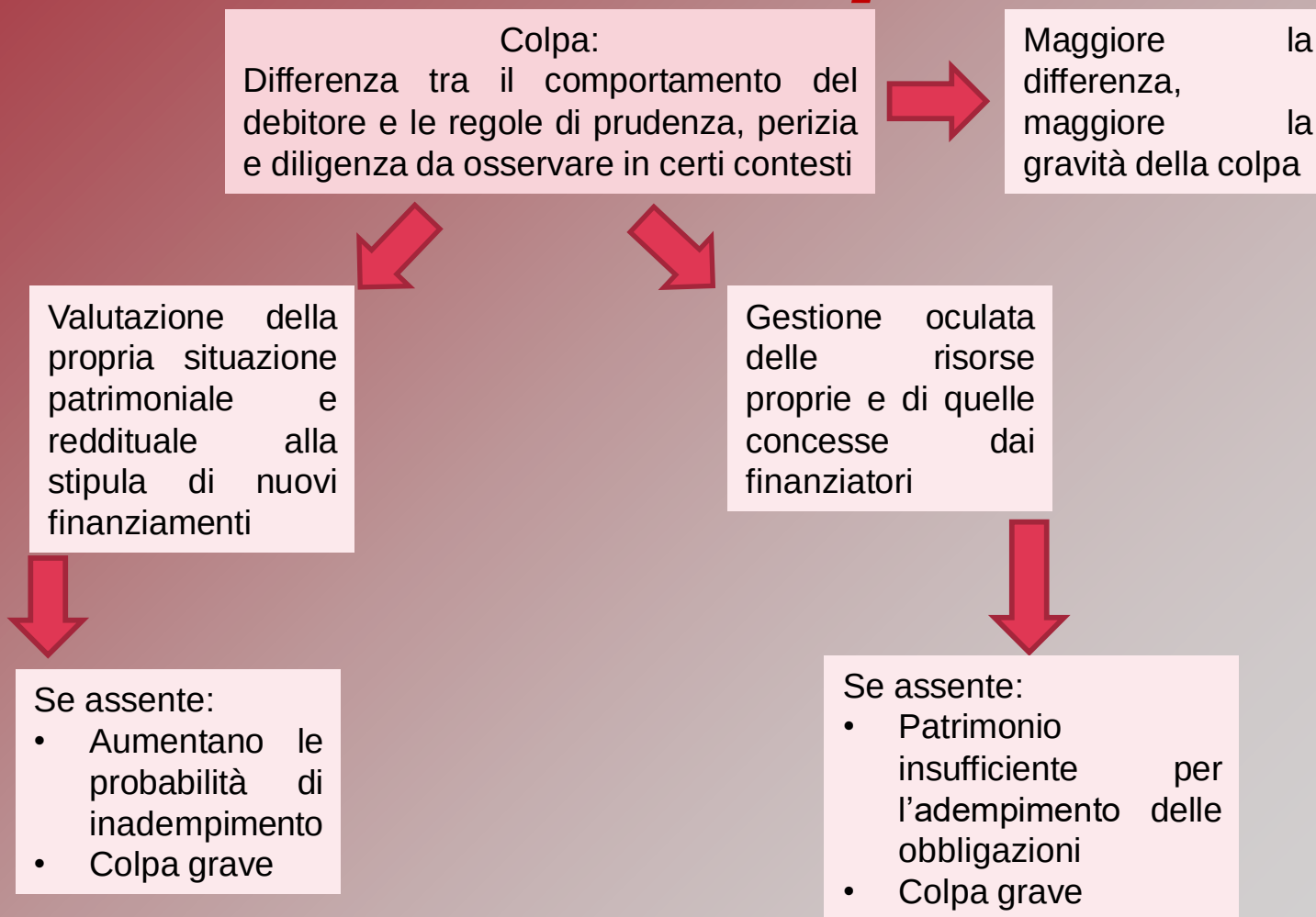
Requisiti per l'esdebitazione: assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII)

- «L'esdebitazione opera [...] se il debitore [...] non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»

Ostative per la concessione dell'esdebitazione



Valutazione della colpa



Colpa grave vs colpa lieve: alcuni fattori discriminanti

Presenza di alternative

- Tribunale di Torino, decreto del 21/3/2023
- Debitore che stipula finanziamenti «a catena»
- Colpa lieve se la continua stipula di finanziamenti è percepita come l'unica soluzione per adempiere alle obbligazioni

Ludopatia

- Tribunale di Avellino, 28/10/2024; Tribunale di Catania 6/6/2024
- Deve essere accertata da personale medico
- Non è richiesto che il debitore sia dichiarato incapace di intendere e di volere
- La patologia deve essere tale da attenuare il grado di colpa

Livello culturale del debitore

- Corte di appello Firenze, sentenza 2261/2023: rileva per la valutazione del grado di colpa del debitore
- Tribunale di Salerno, 1/7/2024: non rileva né il livello culturale, né lo *status* di consumatore del debitore

Imprudenza del finanziatore

- Tribunale di Avellino, 11/04/2024: la colpa del debitore è inversamente proporzionale a quella del creditore se questi deve valutarne il merito creditizio
- Tribunale di Salerno, 1/7/2024: la negligenza del creditore nella valutazione del merito creditizio non è rilevante e non riduce la colpa del debitore da grave a lieve

Colpa grave e debiti tributari o previdenziali

Ipotesi: prevalenza di debiti previdenziali e tributari

Sovraindebitamento causato da fattori esogeni

- Tribunale di Verona, 7/9/2023
- Nessuna colpa del debitore se il sovraindebitamento è causato da eventi gravi e indipendenti dalla sua volontà (malattia, etc.)

Sovraindebitamento derivante da precedente attività d'impresa

- Tribunale di Ferrara, 28/12/2024: agisce con colpa grave l'imprenditore che prosegue l'attività continuando ad omettere i versamenti di imposte e contributi → peggioramento dell'esposizione debitoria
- Tribunale di Ascoli Piceno, 8/11/2024: è rilevante il tempo trascorso tra l'insorgere dei debiti tributari e previdenziali e la cessazione dell'attività → eccessiva stasi del debitore = colpa grave o malafede

Il debitore si «finanzia» mediante gli omessi versamenti



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

Grazie per l'attenzione